MISURE URGENTI PER L'ACCELERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ED IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 18

Tassa ingombro rifiuti solidi urbani

A decorrere dal 1 giugno 1993 e' istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 25 al kg. La tassa e' versata mensilmente, entro il decimo giorno del mese successivo, dal gestore della discarica in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato sulla base delle misurazioni compiute dal gestore stesso ed e' soggetta a conguaglio in sede di verifica annuale. L'omesso o incompleto versamento e' punito con la pena pecuniaria da tre a otto volte la tassa evasa. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente un apposito capitolo relativo al Fondo nazionale per gli impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani e per la bonifica ambientale, al quale sono riassegnati i proventi derivanti dalla tassa sull'ingombro sui rifiuti solidi urbani. Le risorse del fondo nazionale sono destinate:

a) nella misura del 70% o, negli anni successivi al primo, per il maggiore importo eventualmente necessario, a contributi per finanziare investimenti in impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani, con tecnologie associate alla produzione e recupero di energia e/o di materie seconde fino al 50% dell'intervento complessivo;

b) nella misura del 30% al risanamento e bonifica di ambiti gravemente compromessi dal punto di vista ambientale, per situazioni pregresse o emergenti, con priorita' per le emergenze ambientali. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri e le modalita' di riparto delle risorse sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto concerne la produzione ed il recupero di energia. A decorrere dal termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'apertura di nuove discariche di rifiuti solidi urbani, con esclusione dei siti minerari dismessi, non puo' essere sorretta da contribuzioni pubbliche. A partire dal 1 gennaio 1996 e' fatto divieto di trasportare i rifiuti solidi urbani al di fuori della regione o provincia autonoma in cui sono stati prodotti, a meno che le dimensioni e le caratteristiche dell'impianto di trattamento cui sono destinati non giustifichino il loro trasporto, a giudizio del Ministero dell'ambiente, tra regioni e province autonome limitrofe. La revoca dell'autorizzazione a realizzare o a gestire un impianto di trattamento di rifiuti solidi urbani puo' essere assunta dall'organo deliberante

competente con delibera che deve motivare, in particolare, la quantificazione delle implicazioni economico- finanziarie della revoca stessa per l'operatore economico e per la comunita' su cui potrebbe ricadere.

Versione in vigore dal 9 aprile 1993, non più in vigore dal 8 giugno 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione
Estremi	Decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101
Capo	IV — Ambiente
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-l-accelerazione-degli-investimenti-ed-il-sostegno/art-18-tassa-ingombro-rifiuti-solidi-urbani/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it